



## Comune di Avellino

ORDINANZA N. 520 del 14-11-2018

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che la mancata e corretta manutenzione dei fondi posti a monte ed a valle delle strade comunali costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità che si reitera in occasione di piogge abbondanti;
- che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede del reticolo idrografico superficiale (fossi, canali, fossette, ecc.) delle acque meteoriche e di prevenire gli allagamenti delle strade comunali per mantenere sicura la viabilità di uso pubblico e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire situazioni di pericolo e/o allagamenti.

#### CONSIDERATO

- che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei suoli prospicienti le strade comunali.

#### DATO ATTO

- che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.

#### RILEVATO

- che ai sensi degli artt. 29 e 31 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di:
  - mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
  - mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese lo scoscendimento del terreno in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

#### RILEVATO, inoltre,

- che ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

#### VISTE

- le Norme che sanzionano i comportamenti omissivi relativamente alla pulizia e manutenzione dei fondi di cui agli artt. 15, 29, 31 e 33 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
- la legge quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- il d.lgs. 3/04/2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

### ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni posti a monte e valle di strade comunali, entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, la messa in sicurezza dei suoli mediante la realizzazione delle opere all'uopo necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità nonché alla salvaguardia del territorio, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

### SI AVVERTE CHE

Per qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa dell'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

### ORDINA INOLTRE

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti delle stradi comunali di provvedere agli interventi di seguito riportati in modo periodico e comunque quando necessario per mantenere in efficienza il sistema di deflusso delle acque:

- **Gli accessi e diramazioni sulla strada comunale** dovranno essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
- **Le piantagioni e siepi** dovranno essere mantenute in modo da non restringere o danneggiare la strada tagliando i rami e le piante che si protendono oltre il confine stradale e ne compromettono la transitabilità.
- **Di mantenere le ripe** attraverso la regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private e in quelle prospicienti o che aggettano sulla strada pubblica, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.
- **La condotta delle acque:** dovrà essere effettuata la pulizia e la manutenzione dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché delle scoline a confine tra le proprietà private e le pubbliche, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione negli scarichi principali.

È comunque vietato ai proprietari o conduttori dei fondi scaricare o abbandonare lungo le sponde di canali e torrenti materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura di fossi dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge. È vietato provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti.



### SI INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Salerno nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### DISPONE

che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che prevede il pagamento di una somma da € 169 a € 680.

### DISPONE, ALTRESÌ,

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale, il quale provvederà a verificare l'applicazione.
- Al Genio Civile.
- Al Prefetto.

Venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Venga diffusa mediante affissione lungo le strade comunali.

Venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune [www.comune.avellino.it](http://www.comune.avellino.it)



Il Sindaco

dot. Vincenzo Ciampi